Studio AMATO

PILLOLE 2020 01

Quali imposte sono state sospese, per chi, fino a quando.

Come si pagheranno le imposte sospese

LA SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI

001/2020
Maggio

01. NOZIONE

La situazione di grave emergenza venutasi a creare a seguito dell'espandersi del virus identificato come **COVID-19** ha comportato l'adozione di provvedimenti drastici, ora faticosamente, si sta procedendo verso la cosiddetta fase due, che dovrebbe comportare un ulteriore passo verso una situazione non di normalità, ma di convivenza attenta.

Tra DL, DPCM, DM, Ordinanza, Circolari, Risoluzioni, Raccomandazioni, Protocolli, Messaggi, FAQ, tutti, beninteso, utili, appare sempre più difficile mantenere un filo logico soprattutto per il loro accavallarsi.

Riferendoci **alla sospensione dei versamenti** per imprese e libere professioni ci sembra utile fare un riepilogo delle sospensioni dei versamenti finora promulgati allo scopo di avere un minimo di sintesi in un vorticoso intrecciarsi di norme.

Ci riferiamo, quindi:

agli artt. 61 e 62 del cosiddetto Cura Italia DL 18/2020, ora convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24 aprile 2020;
all'art. 18 del cosiddetto decreto liquidità n. 23/2020, ancora da convertire;
all'aggiunto art. 78, comma quinquiesdecies dalla legge di conversione del DL 18/2020.

Lo scopo di questa **PILLOLA** è di fornire un'agile strumento (per quanto possibile visto l'intricarsi di norme) per verificare se si è oggetti di sospensione.

02. SOSPENSIONI RELATIVE AL MESE DI MARZO

Per il **mese di marzo** godono della sospensione relativa ai versamenti di:

ritenute alla fonte applicate per i dipendenti e redditi assimilati al lavoro dipendente;
contributi INPS e premi assicurativi INAIL;
Iva in scadenza nel mese di marzo.

1. **soggetti di cui al comma 2 dell'art. 61 del DL 18/2020**[1];
2. **soggetti esercenti impresa, arte o professione di cui all'art.62 comma 2, che non rientrano nel punto precedente ma che nell'anno precedente hanno ricavi o compensi non superiore a 2 milioni di euro dovuti dall'8 marzo al 31 marzo;**

RICORDA:	**I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.**

[1] Vedi in appendice tabella dei soggetti di cui all'art. 61, comma 2 del DL 18/2020.

03. SOSPENSIONI RELATIVE AL MESE DI APRILE

Per il **mese di aprile** godono della sospensione relativa ai versamenti di:

ritenute alla fonte applicate per i dipendenti e redditi assimilati al lavoro dipendente;
contributi INPS e premi assicurativi INAIL;

1. **soggetti di cui al comma 2 dell'art. 61 del DL 18/2020[2];**

RICORDA:	**I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.**

Sempre per il **mese di aprile** godono della sospensione relativa ai versamenti di:

ritenute alla fonte applicate per i dipendenti e redditi assimilati al lavoro dipendente;
contributi INPS e premi assicurativi INAIL;
Iva in scadenza nel mese di aprile.

1. **soggetti esercenti impresa, arte o professione (art. 18 comma 1 DL 23/2020) con ricavi o compensi NON superiori a 50 milioni di euro che hanno subito una diminuzione del fatturato di almeno il 33% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente;**
2. **soggetti esercenti impresa, arte o professione (art. 18 comma 1 DL 23/2020) con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro che hanno subito una diminuzione del fatturato di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente;**
3. **esercenti attività d'impresa arte o professione che abbiano iniziata l'attività dopo il 31 marzo 2019;**
4. **mondo dello sport dalle federazioni alle ASD;**
5. **enti non commerciali, enti del terzo settore e enti religiosi che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa limitatamente a ritenute e contributi;**

[2] Vedi in appendice tabella dei soggetti di cui all'art. 61, comma 2 del DL 18/2020.

RICORDA:	**I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.**

04. SOSPENSIONI RELATIVE AL MESE DI MAGGIO

Per il **mese di maggio** godono della sospensione relativa ai versamenti di:

ritenute alla fonte applicate per i dipendenti e redditi assimilati al lavoro dipendente;
contributi INPS e premi assicurativi INAIL;
Iva in scadenza nel mese di maggio.

1. **soggetti esercenti impresa, arte o professione (art. 18 comma 1 DL 23/2020) con ricavi o compensi NON superiori a 50 milioni di euro che hanno subito una diminuzione del fatturato di almeno il 33% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente;**
2. **soggetti esercenti impresa, arte o professione (art. 18 comma 1 DL 23/2020) con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro che hanno subito una diminuzione del fatturato di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente;**
3. **esercenti attività d'impresa arte o professione che abbiano iniziata l'attività dopo il 31 marzo 2019;**
4. **mondo dello sport dalle federazioni alle ASD;**
5. **enti non commerciali, enti del terzo settore e enti religiosi che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa limitatamente a ritenute e contributi;**

RICORDA:	**I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.**

05. SOSPENSIONI RELATIVE ALLE AZIENDE FLOROVIVAISTICHE

Nella stesura del DL 18/2020 erano state dimenticate le aziende florovivaistiche, la legge di conversione **n. 27/2020** ha sopperito alla mancanza con l'aggiunta, all'articolo 78 del comma richiamato in rubrica disponendo:

"*I versamenti e gli adempimenti di cui all'articolo 61, comma 1, del presente decreto* ***sono sospesi per le imprese del settore florovivaistico*** *dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (NDR: 17 marzo) e fino* ***al 15 luglio 2020****. Per le predette imprese sono sospesi* ***i versamenti da autoliquidazione relativi all'imposta sul valore aggiunto*** *compresi* ***fra il 1° aprile e il 30 giugno 2020****.*

RICORDA:	**I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.**

06. APPENDICE

Imprese richiamate al 2° comma dell'art. 61

(l'elenco base ha avuto via via modificazioni ed aggiunte)

Le disposizioni relative alla sospensione dei versamenti si applicano ai **seguenti soggetti**:

a) imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e i tour operator
b) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
c) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
d) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
e) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
f) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
g) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
h) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
i) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
l) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
m) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
n) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
o) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
q) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
r) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
s) esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite;
t) ONLUS ODV e APS iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri.